

# Decreto Dirigenziale n. 118 del 30/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 8 - UOD Pesca, acquacoltura e caccia

## Oggetto dell'Atto:

RINNOVO CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "BOSCO FEUDO" IN AGRO DEI COMUNI DI MONTESANO SULLA MARCELLANA E CASALBUONO (SA) - ART. 23 L.R. 26 DEL 9 AGOSTO 2012 E S.M.I..



OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "BOSCO FEUDO" IN AGRO DEI COMUNI DI MONTESANO SULLA MARCELLANA E CASALBUONO (SA) - Art. 23 L.R. 26 DEL 9 AGOSTO 2012 e s.m.i..

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO CHE

- a. la legge regionale nº26 del 9 agosto 2012 "N orme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" e successive modificazioni ed integrazioni introdotte con L.R. 12 del 6 settembre 2013, all'art. 23 comma 1, lett. b), punto 1) prevede il rilascio di autorizzazioni per l'istituzione di Aziende Faunistico-venatorie ed Aziende Agroturistico-venatorie:
- b. la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1933 del 23.5.2003 ha approvato i "nuovi criteri" per la costituzione ed il rinnovo di tali Aziende;
- c. tali criteri sono stati emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 6 ottobre 2003 n.47;
- d. detti criteri sono attualmente vigenti nelle parti non in contrasto con la citata legge nº26/2012 e s.m.i.:
- e. con decreto dirigenziale n°94 del 06/08/2004 e successivo D.D.R. di rinnovo n°11 del 26/06/2009 è stata concessa al Sig. **Passarelli Gaetano** nato a Vallo Della Lucania (SA) il 18.1.1936 ed ivi residente alla via Loreto l'autorizzazione per la costituzione dell'Azienda Faunistico-venatoria "**BOSCO FEUDO**" della superficie di ha 360.00.00, ricadente nei Comuni di Montesano sulla Marcellana e Casalbuono (SA) con scadenza al 30 giugno 2014;
- f. a seguito di specifica richiesta del Sig. Passarelli Gaetano, con decreto dirigenziale nº46 del 09.03.2012, è stata rideterminata la superficie aziendale in ha 333, anziché ha 360 ricadenti nei Comuni di Montesano sulla Marcellana e Casalbuono (SA)
- a. con richiesta del 19.12.2013 acquisita al prot. regionale n. 0890814 del 31.12.2013, nel semestre precedente la scadenza della concessione, il sig. Passarelli Gaetano, ha presentato istanza di rinnovo, così come previsto al comma 2 dell'art.14 del regolamento "nuovi criteri per la costituzione di aziende agro-turistico-venatorie emanato con D.P.G.R. n'625 del 22.9.2003";
- b. con DRD n36 del 27/08/2014, nelle more dei chi arimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica privata, ai sensi dell'art.6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n.619 del 22 settembre 2003 di cui al comma 3, dell'art.23 della l.r. 26/2012, è stata rinnovata la concessione dell'Azienda Faunistico-venatoria "BOSCO FEUDO" per un periodo di 12 mesi, anziché dieci anni come previsto dal comma 1 dell'art. 23 della medesima legge regionale;
- c. con DRD n340 del 12/08/2015, nelle more delle definitive determinazioni di merito in ordine al riconoscimento della personalità giuridica privata, ai sensi del DPGR n.619/2003, è stata rinnovata per ulteriori 12 mesi;
- d. con legge regionale nº6 del 5 aprile 2016, art. 6 comma 5 lett.b) sono state soppresse le parole di cui al comma 3 dell'articolo 23 della 1.r. nº26/2012 "personalità giuridica privata in forma associativa, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 619 del 22 settembre 2003 e"

## **CONSIDERATO CHE**

- e. alla luce delle modifiche all'art.23 della l.r. 26/2012 citate al punto precedente non risultano necessari gli adempimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica privata, ai sensi dell'art.6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n.619 del 22 settembre 2003 e per la quale l'azienda come citata nelle premesse è stata rinviata per un periodo di 12 mesi invece di 10 anni come previsto dall'art.23 della l.r. 26/2012;
- f. il territorio aziendale di ha 333.00.00 risulta pressoché invariato ed omogeneo a quello già autorizzato e non risultano modificate le condizioni e le caratteristiche per le quali è stata istituita l'azienda, per cui possono essere ritenuti validi i pareri favorevole già espressi;



- g. il territorio aziendale di ha 333.00.00 risulta invariato ed omogeneo a quello già autorizzato e non risultano modificate le condizioni e le caratteristiche per le quali è stata istituita l'azienda;
- h. il medesimo territorio, per la sua ubicazione nelle vicinanze del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, riveste particolare interesse dal punto di vista faunistico ambientale e pertanto l'Istituzione della "Azienda Faunistica-venatoria" è rivolto ad una migliore tutela e controllo del patrimonio faunistico:

#### **DATO ATTO che**

a. a seguito di specifica richiesta, di cui alla nota n. 0132736 del 24.02.2014, il sig. Passarelli Gaetano ha presentato la documentazione integrativa, acquisita al prot. dell'UOD con il n. 0486083 del 11.07.2014:

## RILEVATO dall'esame della documentazione pervenuta che:

- a. il territorio interessato presenta le caratteristiche richieste dalla normativa in materia incluse le previsioni del Piano Faunistico Regionale e dei "nuovi criteri ..." per la costituzione di tali strutture emanati con D.P.G.R.n%25 del 22 settembre 2003 nel le parti non in contrasto con la normativa vigente:
- b. la superficie risulta non inferiore al limite di 300 ha previsto dall'art.10 del citato regolamento per la costituzione di aziende faunistico venatorie;
- c. la superficie non assentita risulta inferiore al 10% della superficie complessiva aziendale e quindi conforme a quanto previsto dall'art.23 comma 5 della L.R. 26/2012

#### RILEVATO altresì che:

- a. il territorio dell'azienda, come indicato dal piano faunistico regionale, ricade tra quelli che risultano avere una buona vocazione per l'immissione della selvaggina prevista per la ricostituzione del patrimonio faunistico;
- b. la regolamentazione regionale (comma 7, art.18 L.R. nº26 del 9 agosto 2012) vieta l'immissione della specie cinghiali (*Cervus elaphus*) in natura su tutto il territorio regionale ad eccezione delle sole strutture faunistico venatorie, previste dalla pianificazione faunistica provinciale o regionale, in grado di garantire aree recintate in modo tale da impedire ogni possibile fuga;

## RITENUTO pertanto di dover provvedere

- a. al rinnovo dell'azienda faunistico-venatorie "BOSCO FEUDO" della superficie complessiva di ha 333.00.00, ricadenti nel Comune di Montesano sulla Marcellana e Casalbuono (SA) ai sensi dell'art.23 della L.R. 26/2012 e s.m.i.;
- b. a ridurre la pressione venatoria sul territorio aziendale, sia attraverso il numero delle giornate di caccia per settimana durante la stagione venatoria, sia nel numero dei praticanti quotidianamente ammessi, sia nel numero delle specie cacciabili e sia nel numero di capi prelevabili rispetto a quanto previsto nel Calendario Venatorio sulla restante parte del territorio regionale e, quindi, di comportare con il provvedimento istitutivo di tale azienda vantaggi ambientali per il patrimonio faunistico regionale;
- c. a non autorizzare il sig. Passarelli Gaetano alla immissione della specie cinghiali in quanto il territorio aziendale non risulta dotato di recinzione in modo tale da impedire ogni possibile fuga;
- d. a vincolare il concessionario alle eventuali prescrizioni o divieti che dovessero sopravvenire successivamente al rilascio della concessione, anche in seguito all'applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art.23 della l.r.26/2012 in merito al risarcimento dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi coattivamente;
- e. a procedere alla *reintroduzione del fagiano* utilizzando parchetti di preambientamento, per un periodo non inferiore a dieci giorni e predisposizione di aree di foraggiamento in prossimità delle voliere, da rilasciare in tempi progressivi, previo:
  - il monitoraggio ambientale;

 il miglioramento dell'habitat attraverso la frammentazione colturale, la presenza di aree incolte e cespugliate con piccoli appezzamenti boschivi provvisti di acqua presente tutto l'anno; coltivazioni a perdere a maturazione stagionale di tipo scalare, così da migliorare le disponibilità di cibo specialmente nel periodo autunno-inverno e la disponibilità di rifugi e di alimentazione verde;

## VISTI

- la legge 157/92 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n<sup>6</sup>25 del 22 settembre 2003;
- l'art.23 della L.R. 26/2013;
- legge regionale 06.09.2013, n.12;
- l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;
- legge regionale n<sup>6</sup> del 5 aprile 2016;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

## DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

- 1. di rinnovare, al sig. **Passarelli Gaetano** nato a Vallo Della Lucania (SA) il 18.1.1936 ed ivi residente alla via Loreto, n°16 in qualità di rappresentante legale dell'associazione "BOSCO FEUDO", la concessione dell'Azienda Faunistico-venatoria "BOSCO FEUDO" della superficie di ha 333.00.00, ricadente nel Comune di Montesano sulla Marcellana e Casalbuono (SA) con scadenza al 30 giugno 2026, ai sensi dell'art.23 della L.R. 26/2012 e s.m.i.;
- 2. di subordinare la validità della presente concessione alla osservanza di quanto stabilito dalla legge regionale 26/2012 e s.m.i. e, in particolare, al risarcimento di quanto stabilito dal comma 5 dell'art.23, nonché all'esito dei successivi controlli in loco e documentali previsti dalla normativa vigente in materia di autocertificazione (art. 71 DPR 445/2000) e alle eventuali prescrizioni o divieti che dovessero essere indicati nel successivo regolamento previsto dall'art.23 della l.r. 26/2012 e s.m.i.;
- 3. di subordinare, altresì, la concessione all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto dei "criteri per la costituzione" emanati con D.P.G.R.n.625 del 22.9.2003, per la parte non in contrasto con la nuova normativa regionale n°26/2012 ed in p articolare per quanto riguarda:
  - 3.1 l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda è consentito soltanto nel periodo di apertura secondo il calendario venatorio annuale emanato dalla Regione Campania;
  - 3.2 per l'esercizio della caccia di cui al punto precedente il concessionario è tenuto ad attenersi a quanto previsto agli artt.3 e 4 del D.P.G.R. n.625 del 22.9.2003 nonché alla normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  - 3.3 le giornate di caccia dovranno essere preventivamente determinate in non più di due e non consecutive per settimana durante la stagione venatoria e comunicate all'ufficio territoriale ed all'Ufficio Caccia della Regione entro il mese di Agosto di ciascun anno,;
  - 3.4 durante il periodo di caccia previsto dal calendario venatorio la densità dei cacciatori presenti sul territorio dell'Azienda in ciascun giorno non può essere superare il numero di 15 unità corrispondente a circa il 80% dell'indice di densità venatoria vigente per la Campania;
  - 3.5 il prelievo, al fine di ridurre l'eccessiva pressione venatoria per ciascun partecipante iscritto, non potrà superare un capo per giornata per la fauna stanziale mentre per quella migratoria il



- numero di capi per giornata non dovrà superare il limite dell'80% di quello stabilito dal calendario venatorio;
- 3.6 il titolare della concessione deve tenere un apposito registro, vidimato dall'ufficio territoriale, su cui deve annotare il numero dei cacciatori ed il numero dei capi, distinti per specie, complessivamente prelevati per ogni giornata di caccia. Tale prelievo deve essere effettuato tenendo presente la capacità produttiva di ogni singola specie, al fine di non compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione.
- 3.7 il titolare è tenuto ad assicurare sul territorio una vigilanza permanente per tutto l'anno, in numero di una unità ogni duecento ettari, effettuata da guardie volontarie o private con le caratteristiche di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 28 della Legge Regionale 26/2012 e s.m.i.;
- 3.8 il titolare deve liberare sul territorio aziendale, nei modi e nei tempi stabiliti, le sole specie autorizzate ed appresso indicate. Eventuali modifiche potranno essere effettuate tenendo presente il prelievo realizzato durante la stagione venatoria e risultante dal registro dell'azienda e dalla consistenza censita a fine annata venatoria;
- 3.9 il titolare, al fine di completare la ricostituzione del patrimonio faunistico della specie fagiani, è tenuto ad effettuare l'immissione annuale rispettivamente di 40 capi, rapp. 1m/3f, preferibilmente di soggetti giovani (3-4 mesi), previo ambientamento nelle voliere di rilascio da localizzarsi in prossimità di fonti per l'abbeverata anche artificiali e predisposizione di aree di foraggiamento in prossimità delle voliere;
- 3.10 Il quantitativo delle specie da immettere può variare a seguito della consistenza della popolazione presente, il cui censimento deve essere effettuato attraverso la metodologia riconosciuta dall'ISPRA:
- 3.11 l'Azienda deve destinare il 15% del territorio a zona di rifugio della selvaggina, opportunamente tabellata con espresso divieto di caccia;
- 3.12 il titolare della concessione è tenuto ad assicurare interventi necessari al mantenimento e miglioramento dell'ambiente e favorire la conservazione e l'incremento della popolazione faunistica così come riportato nel "programma di conservazione, ripristino, ambientale e assestamento faunsitico" custodito agli atti dell'UOD Caccia e Pesca, inoltre dovrà destinare il 2% della superficie aziendale alle coltivazioni a perdere;
- 3.13 il titolare è tenuto a delimitare con tabelle indicanti il divieto all'esercizio venatorio le zone interessate da incendi boschivi, ai sensi della legge 353/2000 art.10 comma 1;
- 3.14 eventuali danni causati dalla selvaggina o dall'attività venatoria all'interno del perimetro dell'Azienda saranno a carico del concessionario;
- 3.15 nel territorio i cui proprietari o conduttori non hanno dato l'assenso alla costituzione dell'azienda, opportunamente delimitato da apposite tabelle, è vietato a chiunque la caccia. In caso di danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria gli stessi vengono rimborsati dal concessionario:
- 3.16 il titolare è tenuto a rendere individuabile l'Azienda mediante l'installazione di tabelle lungo il perimetro esterno e lungo le aree interne nelle quali è interdetta l'attività venatoria. Dalla posizione di ciascuna tabella deve risultare chiaramente visibile sia quella precedente sia la successiva. Le tabelle dovranno essere conformi a quanto stabilito dal regolamento emanato con D.P.G.R. n'625 del 22 settembre 2003;
- 4. Il concessionario, annualmente, entro il mese di maggio, unitamente alle determinazioni di cui all'art.4 dei "nuovi criteri ....", è tenuto a comunicare, all'Amministrazione Provinciale ed all'Ufficio Caccia della Regione, l'avvenuto rispetto delle condizioni imposte facendo pervenire:
  - copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale da effettuarsi entro e non oltre il 31 Gennaio;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono state variazioni per quanto attiene la disponibilità delle proprietà costituite in azienda;
  - relazione tecnica redatta esclusivamente da un tecnico abilitato regolarmente iscritto al proprio albo professionale in merito alla gestione faunistica attuata dal concessionario (miglioramenti



ambientali, colture a perdere ecc.) e monitoraggio delle specie stanziali oggetti di prelievo venatorio presenti e censite a fine annata venatoria e i metodi adottati per tale censimento;

- copia dei verbali redatti in occasione di immissioni di selvaggina effettuate alla presenza del personale di cui all'art.3, comma 2, dei "nuovi criteri ...";
- planimetria dell'azienda con l'indicazione delle località di ubicazione delle superfici destinate alle colture a perdere e del 10% adibito a protezione, nonchè dei punti di collocazione dei recinti di ambientamento.

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto e nei "nuovi criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie" emanato con D.P.G.R.n.625 del 22.9.2003, per la parte non in contrasto con la legge regionale 26/2012 e s.m.i. comporta la revoca dell'autorizzazione.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa:

- all'Assessore all'Agricoltura, per conoscenza
- e, per competenza:
  - all' UDCP Segreteria di Giunta Ufficio V Bollettino Ufficiale BURC, ai fini della pubblicazione, ai sensi del D. Igs.vo n. 33/2013 artt. 26 e 27;
  - all' UDCP Segreteria di Giunta Ufficio III Affari Generali Archiviazione Decreti Dirigenziali".

Dott. Antonio CAROTENUTO